

## IL SINDACO

Premesso,

**Che** con nota prot. 44375/2025 del 01/08/2025 a firma del Responsabile del Servizio Idrico Integrato e del Dirigente del Settore LL.PP. di questo Comune di Afragola, indirizzata al Settore Urbanistica, veniva segnalata l'urgenza di predisporre Ordinanza Sindacale in ottemperanza dell'art.14 comma 4 Parte II del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nei confronti dei proprietari del fabbricato sito al II vicolo Duca degli Abruzzi civ.6, identificato al NCEU al fg.10B p.lla 796 a causa della presenza di sprofondamento sul marciapiede in corrispondenza di un pozzetto a servizio della pluviale, nella quale si legge: *“Vista la relazione della società RDR prot. 37592/2025 del 27/06/2025 con la quale rilevava sul marciapiede di II vicolo Duca degli Abruzzi altezza del civ. 6, uno sprofondamento in corrispondenza di un pozzetto pluviale. Vista la nota prot. 43483/2025 del 29/07/2025, con la quale la soc. COSTRAME s.r.l. comunicava che lo sprofondamento suddetto è causato dal pozzetto a servizio della pluviale. Rilevato che, la voragine è in corrispondenza del pozzetto a servizio della pluviale del fabbricato posto al civ. 6, che probabilmente non garantisce il regolare deflusso delle acque di scarico, con conseguente cedimento delle aree circostanti. Considerato che, l'art. 14 c. 4 PARTE II del Regolamento del servizio idrico integrato, approvato con Delibera di CC n. 18 del 22/07/2014 prevede "La manutenzione ordinaria e straordinaria, lo spurgo, la pulizia e quant'altro si rendesse necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento sino al collettore fognario stradale sono a carico dell'utente, in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte". Si chiede di predisporre con urgenza Ordinanza nei confronti dei proprietari del fabbricato di via II Vicolo Duca degli Abruzzi civ. 6 identificato al NCEU al Fg 10B p.lla 796, per le opere a farsi al fine del mantenimento in efficienza dell'allaccio fognario, in ottemperanza a quanto indicato all'art.14 co. 4, Parte II del Regolamento suddetto, onde prevenire eventuali pericoli alla privata e pubblica incolumità.”;*

**Accertato**, da quanto rilevato dal Settore LL.PP. con la citata nota prot. 44375/2025 del 01/08/2025 che occorre intervenire per scongiurare ulteriore pericolo e mettere in sicurezza il fabbricato in questione;

**Ritenuto necessario** emettere Ordinanza finalizzata ad eliminare il pericolo a carico dei proprietari del fabbricato identificato nella suddetta segnalazione, onde tutelare la pubblica e privata incolumità;

**Visto**, l'art.14 c. 4 Parte II del Regolamento del servizio idrico integrato, approvato con Delibera di C.C. n°18 del 22/07/2014;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,

## ORDINA AD HORAS

Ai sigg.:

- **D'Ambrosio Raffaella**, nata ad Acerra (Na) il 08/05/1979 e residente in Afragola (NA) alla via Silvio Pellico n.40;
- **Romano Concetta**, nata ad Afragola (Na) il 10/03/1959 e residente in Afragola (NA) al II vicolo Duca degli Abruzzi n.8,

nella qualità di proprietari e/o comproprietari del fabbricato sito al II vicolo Duca degli Abruzzi n°6, identificato in Catasto al Fg. 10B p.lla 796:

**L'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante verifica, funzionalità ed integrità del pozzetto di innesto della pluviale e dell'allaccio fognario a servizio del fabbricato sito al II vicolo Duca degli Abruzzi n°6, effettuando tutte le indagini necessarie atte ad assicurare il corretto deflusso delle acque e degli scarichi privati nella fognatura comunale, in ottemperanza a quanto indicato all'art.14 c. 4 Parte II del Regolamento del servizio idrico integrato approvato con Delibera di C.C. n°18 del 22/07/2014, con successivo ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e stato dei luoghi eliminando ogni inconveniente che costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità, secondo la normativa vigente;**

L'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza dovrà essere comunicata al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, unitamente al Certificato di Eliminato Pericolo, redatto da tecnico abilitato, attestante l'insussistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'intervento realizzato.

Resta inteso che lavori diversi da quelli comunicati con la presente dovranno essere regolarmente concessi e va regolarizzata, inoltre, presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente "Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria" approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;

Si avverte, in ultimo, che qualsiasi irregolarità sarà perseguita e sanzionata per Legge.

I soggetti destinatari del presente provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza sono tenuti a presentare al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, attraverso il protocollo generale sito alla Piazza Municipio o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo protocollo generale "[protocollo@pec.comune.afragola.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.afragola.na.it)" il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Eliminato Pericolo, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone ed integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla

praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: “*si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida/ordinanza*”.

**I medesimi soggetti vengono informati che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli stessi soggetti destinatari del medesimo provvedimento;
- l’accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati ed alle ditte incaricate agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l’esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell’immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l’eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall’interdizione delle aree e/o dall’installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;*

**DISPONE**

1. Che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
1. L’invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell’esecuzione della stessa e della relativa comunicazione alla A.G. in caso di accertata inottemperanza;

**RENDE NOTO**

Che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valerio Esposito;

Che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso gli Uffici del Settore Urbanistica del Comune di Afragola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 gg. al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

**AVVERTE**

Che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, il locale Comando di Polizia Municipale procederà a trasmettere segnalazione alla competente A.G. per l’applicazione dei disposti di cui all’art.650 del Codice Penale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica

*Ing. Valerio Esposito*